

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 2 dicembre 2019, n. 22.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge regionale 5 agosto 2019, n. 15.

“Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Variazioni di competenza)

1. Nello stato di previsione di competenza dell'entrata del bilancio per gli esercizi finanziari 2019/2021 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.
 2. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2019/2021 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella B.
 3. L'invarianza delle risorse attribuite nell'anno 2019 al Consiglio regionale è assicurata dall'utilizzazione di un importo pari ad euro 20.000.000,00 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dalla proposta del rendiconto della gestione del Consiglio Regionale della Campania per l'esercizio finanziario 2018, giusta delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 194 del 3 luglio 2019.
-

Art. 2

(Variazioni di cassa)

1. Nello stato di previsione di cassa dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2019 sono approvate le variazioni compensative riportate nell'allegata tabella A.
 2. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2019 sono approvate le variazioni compensative riportate nell'allegata tabella B.
-

Art. 3 (1)

(Autorizzazione all'anticipazione di liquidità)

- [1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 - legge di stabilità 2019), è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.A. da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Ai sensi della legge 145/2018, l'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è contratta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo

118/2011 e può essere concessa entro il limite massimo del 5 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", accertate nell'anno 2017.

3. L'anticipazione di liquidità erogata alla Regione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'importo di euro 23.000.232,59 è iscritta alla Tipologia di entrata 200 "Accensione prestiti a breve termine" del Titolo 6 "Accensione prestiti" ed il relativo onere per la restituzione dell'anticipazione stessa pari ad euro 23.000.232,59 è iscritto alla Missione 50 "Debito Pubblico" Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" Titolo IV "Rimborso prestiti" del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati per l'esercizio finanziario 2019 in un importo massimo pari ad euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse di parte corrente già iscritte alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 2019, n. 22.

Art. 4

(Fondi di Riserva)

1. Si procede alla variazione, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 118/2011, nel Programma 01 "Fondo di riserva", Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Titolo 1:

- a) fondo di riserva per le spese obbligatorie, incremento pari ad euro 5.000.000,00 per l'anno 2019, in termini di competenza e cassa;
- b) fondo di riserva per le spese impreviste incremento pari ad euro 5.000.000,00 per l'anno 2019, in termini di competenza e cassa;

con contestuale decremento del fondo per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, in termini di competenza e cassa.

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60)

1. All'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "di euro 1.500.000,00 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 1.500.000,00 complessive nel triennio 2019/2021 pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021";
 - b) al comma 2, dopo la parola "fondo" sono eliminate le seguenti parole: "denominato "Programma triennale di promozione dello spettacolo (Art. 6 l.r. 6/2007)";
 - c) al comma 8 le parole "Missione 12, Programma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Missione 5, Programma 2".
-

Art. 6

(Ricapitalizzazione del Consorzio di Salerno -Pontecagnano (SA))

1. E' autorizzata la ricapitalizzazione del Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano (SA), di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005), per euro 3.813.640,85.

2. Le risorse necessarie alla ricapitalizzazione prevista al comma 1, per l'esercizio finanziario 2019, sono a valere sulla Missione 10, Programma 4, Titolo 3 del bilancio di previsione 2019/2021.

Art. 7

(Messa in sicurezza rete viabile campana)

1. Nell'ambito degli interventi di somma urgenza, cui provvede la protezione civile regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad individuare con proprio provvedimento gli interventi necessari alla messa in sicurezza della rete viaria del territorio regionale che collega parti di territorio contigue separate da ostacoli naturali.

2. Le risorse per gli interventi previsti al comma 1, pari ad euro 400.000,00, per l'esercizio finanziario 2019, sono a valere sulla Missione 9, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2019/2021.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca